Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 29 marzo 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1961, n. 149.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'aggregazione di parte del territorio della parrocchia di Santa Maria Assunta di Montemiletto (Avellino) a quello della parrocchia di San Pietro e SS.ma Concezione nello stesso Comune. Pag. 1238

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1961, n. 150.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Camillo De Lellis Confessore, nel comune di Pescara . . . . Pag. 1238

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1961, n. 151.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B.M.V. del Perpetuo Soccorso, in località Rizza del comune di Castel D'Azzano (Verona) Pag. 1239

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1961, n. 152.
Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento (titolo e beneficio) della parrocchia di Sant'Agnese, in città di Arezzo . . . . Pag. 1239

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 1961.
Costituzione della Commissione prevista dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600 . . . . Pag. 1239

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 1961.
Sostituzione di un membro del Consiglio direttivo preposto alla Gestione INA-Casa . . . . Pag. 1239

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 1961.
Sostituzione di un membro effettivo del Comitato di attuazione del piano per l'incremento dell'occupazione operaia - Case per i lavoratori . . . . Pag. 1240

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1961.
Esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine sugli olii minerali lubrificanti bianchi impiegati nella produzione delle resine polistiroliche . . . . Pag. 1240

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1961.
Modalità di accertamento, notifica e versamento del contributo biennale di revisione dovuto dalle società cooperative . . . . Pag. 1241

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1961.
Approvazione del piano tecnico n. 2c/55 presentato dalla Società Telefonica Tirrena, concernente l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Cisterna (provincia di Latina) nonchè il distacco di detto Comune dalla rete telefonica urbana di Velletri e l'applicazione all'utenza interessata del conseguente regime tariffario . . Pag. 1242

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1961.
Approvazione del piano tecnico n. 3c/61, presentato dalla Società Telefonica Tirrena, concernente l'inclusione del comune di San Colombano Certenoli (Genova) nella rete telefonica urbana di Carasco, nonchè l'applicazione alla utenza interessata del conseguente regime tariffario. Pag. 1242

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1961.
Approvazione del piano tecnico n. 3c/63, presentato dalla Società Telefonica Tirrena, concernente l'inclusione dei comuni di Diano Castello, San Bartolomeo del Cervo e di Cervo nella rete telefonica urbana di Diano Marina (Imperia), nonchè l'applicazione all'utenza interessata del conseguente regime tariffario . . . . Pag. 1243

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1961.
Classificazione tra le provinciali della strada « di Faggia » in provincia di Grosseto . . . . Pag. 1243

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1961.
Classificazione tra le provinciali di 61 strade in provincia di Avellino . . . . Pag. 1243

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1961.
Classificazione tra le provinciali di 37 strade in provincia di Benevento . . . . Pag. 1245

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1961.
Dichiarazione di pubblica utilità degli impianti costituenti il ripetitore televisivo di Matera della RAI-Radiotelevisione Italiana e di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla loro sistemazione e funzionamento . . . . Pag. 1246

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1961.
Autorizzazione al Consorzio ortofrutticolo dell'Abruzzo ad istituire e gestire in Pescara un Magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere . . . . Pag. 1246

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1961.
Composizione della Deputazione della Borsa merci di Torino per l'anno 1961 . . . . Pag. 1247

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1961.
Autorizzazione ad Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario a prorogare la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate con le aziende agricole ricadenti nelle provincie di Vercelli e Salerno. Pag. 1247

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Revoca di ricompensa al valor militare concessa per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . Pag. 1248

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Nomina del commissario governativo dell'Associazione nazionale bachicoltori . . . . Pag. 1248
Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale nei comuni di Atessa e Scerni . . . . Pag. 1248

Ministero della pubblica istruzione:
Vacanza della cattedra di « Storia moderna » presso la Facoltà di scienze politiche della Università cattolica del Sacro Cuore di Milano . . . . Pag. 1248
Vacanza della cattedra di « Diritto romano » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Siena. Pag. 1248
Vacanza della cattedra di « Estimo rurale e contabilità » presso la Facoltà di agraria della Università di Napoli. Pag. 1248

Ministero dei lavori pubblici:
Approvazione del piano regolatore generale del comune di Massalombarda (Ravenna) . . . . Pag. 1248
Approvazione del 3° progetto di varianti al piano di ricostruzione di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) Pag. 1248
Approvazione della variante al piano di ricostruzione di Velletri relativa all'ubicazione del costruendo edificio da adibirsi a scuola elementare . . . . Pag. 1248

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società Cooperativa Acquese Liberi Lavoratori Edili ed Affini « C.A.L.L.E.A. », con sede in Acqui (Alessandria). Pag. 1249
Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di lavoro « Raniero Magni », con sede in Roma. Pag. 1249

Ministero della marina mercantile: Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita sulla spiaggia di Capaccio . . Pag. 1249

Ministero del tesoro:
Esito di ricorso . . . . Pag. 1249
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 1249

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:
Concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1961. Pag. 1250
Concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della geografia generale ed economica nelle scuole ed istituti di istruzione tecnica . . . . Pag. 1251

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 79 DEL 29 MARZO 1961:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1961, n. 153.
Norme sul trattamento economico e normativo dei giornalisti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1961, n. 154.
Norme sul trattamento economico e normativo del personale laureato e diplomato delle farmacie.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1961, n. 155.
Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente da imprese esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1961, n. 156.
Norme sul conglobamento delle retribuzioni dei lavoratori delle imprese farmaceutiche municipalizzate di Firenze, Cremona, Reggio Emilia e Viareggio.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1961, n. 149.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'aggregazione di parte del territorio della parrocchia di Santa Maria Assunta di Montemiletto (Avellino) a quello della parrocchia di San Pietro e SS.ma Concezione nello stesso Comune.

N. 149. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Benevento in data 21 giugno 1957, col quale, parte del territorio della parrocchia di Santa Maria Assunta di Montemiletto (Avellino) è stato dismembrato ed aggregato alla parrocchia di San Pietro e SS.ma Concezione nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 79. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1961, n. 150.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Camillo De Lellis Confessore, nel comune di Pescara.

N. 150. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Penne-Pescara in data 7 ottobre 1960, integrato con due dichiarazioni del 31 ottobre 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Camillo De Lellis Confessore, nel comune di Pescara.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 80. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1961, n. 151.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B.M.V. del Perpetuo Soccorso, in località Rizza del comune di Castel D'Azzano (Verona).

N. 151. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Verona in data 11 febbraio 1960, integrato con dichiarazione del 5 luglio 1960, relativo alla erezione della parrocchia della B.M.V. del Perpetuo Soccorso, in località Rizza del comune di Castel D'Azzano (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 74. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1961, n. 152.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento (titolo e beneficio) della parrocchia di Sant'Agnese, in città di Arezzo.

N. 152. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Arezzo in data 1° settembre 1959, con cui la parrocchia (titolo e beneficio) di Sant'Agnese, in città di Arezzo, è stata trasferita nella Chiesa dal medesimo titolo in località Pescaiola con attribuzione di nuova circoscrizione territoriale, ed il territorio parrocchiale di Sant'Agnese, in città di Arezzo, è stato assegnato alla parrocchia della Cattedrale di Arezzo.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 82. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 1961.

Costituzione della Commissione prevista dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 4 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione prevista da detto articolo;

Viste le relative designazioni;

Decreta:

La Commissione per il formale inquadramento dei cittadini italiani in servizio alle dipendenze del Commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste, come impiegati o come salariati già assunti alle dirette dipendenze dell'Amministrazione angloamericana nella Venezia Giulia e nel Territorio stesso, è composta come appresso:

Zingale dott. Salvatore, consigliere di Stato, presidente.

Piga dott. Franco, 1° referendario del Consiglio di Stato, componente supplente;

Crisopulli dott. Gabriele, vice prefetto ispettore, componente effettivo e Castiglia dott. Santi, direttore di sezione, componente supplente, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di Franco dott. Mario, vice prefetto, componente effettivo e Curzio dott. Umberto, vice prefetto, componente supplente, dei ruoli del Ministero dell'interno;

Contino dott. Aldo, ispettore generale, componente effettivo e Siclari dott. Diego, consigliere di 1ª classe, componente supplente, dei ruoli del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato);

Miceli dott. Sebastiano, vice prefetto, componente effettivo e Bernes dott. Paolo, direttore di sezione, componente supplente, in servizio presso il Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste.

Presso la Commissione viene istituito un ufficio di segreteria alla cui direzione è preposto il dott. Walter Pelosi, vice prefetto ispettore.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1961

FANFANI

Registrato alla Corte di conti, addì 16 marzo 1961
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 380. — MASSIMO

(1924)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 1961.

Sostituzione di un membro del Consiglio direttivo preposto alla Gestione INA-Casa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, prorogata con legge 26 novembre 1955, n. 1148, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per i lavoratori;

Visto il proprio decreto in data 6 novembre 1956, con il quale si è provveduto alla ricostituzione del Consiglio direttivo preposto alla Gestione INA-Casa;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla sostituzione del dott. Alfredo Fragomeni il quale ha chiesto di essere esonerato dalla carica di membro del Consiglio direttivo predetto, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in quanto chiamato ad altro incarico;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Parenti è nominato membro del Consiglio direttivo preposto alla Gestione INA-Casa in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Alfredo Fragomeni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1961

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per i lavori pubblici
ZACCAGNINI

(1881)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 1961.

Sostituzione di un membro effettivo del Comitato di attuazione del piano per l'incremento dell'occupazione operaia - Case per i lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, prorogata con legge 26 novembre 1955, n. 1148, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori;

Visto il proprio decreto 6 novembre 1956, relativo alla costituzione del Comitato di attuazione del piano per l'incremento dell'occupazione operaia mediante la costruzione di case per i lavoratori;

Visto il proprio decreto in pari data con il quale il prof. Giuseppe Parenti è stato nominato membro del Consiglio direttivo preposto alla Gestione INA-Casa in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sua sostituzione quale membro effettivo del Comitato predetto in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Il dott. Alfredo Fragomeni è nominato membro effettivo del Comitato di attuazione del piano per l'incremento dell'occupazione operaia mediante la costruzione di case per lavoratori, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del prof. Giuseppe Parenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1961

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

Il Ministro per i lavori pubblici
ZACCAGNINI

(1882)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1961.

Esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine sugli olii minerali lubrificanti bianchi impiegati nella produzione delle resine polistiroliche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Vista la tabella *A*, lettera *H*), n. 1, allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2;

Decreta:

Art. 1.

Gli olii minerali lubrificanti bianchi impiegati nella l'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine, prevista alla lettera *H*), n. 1, della tabella *A*, allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2.

Per ottenere l'esenzione di cui al comma precedente il fabbricante di resine polistiroliche deve presentare apposita domanda alla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

Art. 2.

Il fabbricante ammesso a fruire dell'agevolazione di cui all'art. 1, almeno venti giorni prima di iniziare la lavorazione, deve presentare all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, la denunzia di fabbrica, in doppio esemplare, nella quale deve indicare:

1) la ditta esercente lo stabilimento e chi la rappresenta;

2) l'ubicazione dello stabilimento;

3) la quantità massima di olii minerali lubrificanti bianchi, gravati da imposta, che intende tenere in deposito.

Alla denunzia devono essere allegati:

a) la planimetria dei locali, con l'indicazione della loro destinazione;

b) lo schema degli impianti;

c) una relazione sul processo di lavorazione.

Un esemplare della denunzia di fabbrica, munito dell'attestazione della data di presentazione, è restituito al fabbricante, che ha l'obbligo di esibirlo ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza.

Art. 3.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denunzia di cui all'articolo precedente, verifica gli impianti ed i recipienti destinati al deposito degli olii minerali lubrificanti bianchi, gravati da imposta, ordina all'esercente le opere ritenute necessarie per la tutela degli interessi dell'Erario e prescrive le misure per l'esercizio di una efficace vigilanza.

Lo stesso Ufficio ha facoltà di applicare bolli e suggelli ai serbatoi ed agli impianti, nonchè di prescrivere l'installazione di apparecchi di misura atti ad accertare la quantità di olii minerali lubrificanti bianchi passati alla trasformazione.

Delle operazioni eseguite sarà redatto, in doppio esemplare — uno dei quali è consegnato all'interessato — processo verbale, da sottoscriversi dal delegato dell'Ufficio tecnico e dall'esercente o dal suo rappresentante.

Le modifiche che si intendessero apportare allo stato di cose risultante dal verbale di verificazione od al processo di lavorazione dichiarato, debbono essere denunziate di volta in volta e tempestivamente all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e non potranno essere eseguite senza averne riportata autorizzazione per iscritto.

Art. 4.

In base alle risultanze della verificazione ed alla dichiarazione dell'esercente di cui al n. 3) del primo comma dell'art. 2, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione determina la cauzione dovuta e la notifica all'esercente, che deve prestarla nei modi prescritti

Art. 5.

Gli olii minerali lubrificanti bianchi, di cui all'art. 1, sono avviati dalle fabbriche, dalle dogane o dai depositi doganali, agli stabilimenti di impiego con bolletta di cauzione e debbono essere custoditi, fino a quando non saranno passati alla lavorazione, in magazzini assimilati a quelli doganali di proprietà privata.

Il movimento degli olii, di cui al comma precedente, è tenuto in evidenza su apposito registro di carico e scarico, nel quale l'Ufficio finanziario dovrà annotare, nella parte del carico, la quantità introdotta in fabbrica, con riferimento alla bolletta di cauzione e, nella parte dello scarico, la quantità passata alla lavorazione, con riferimento alla dichiarazione di lavoro prescritta dall'articolo seguente.

Art. 6.

Almeno cinque giorni prima di iniziare la lavorazione, il fabbricante deve presentare all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, una dichiarazione di lavoro in doppio esemplare nella quale deve indicare:

a) il periodo della lavorazione e l'orario giornaliero;

b) la quantità di olii minerali lubrificanti che intende impiegare;

c) la qualità e la quantità delle altre materie prime che saranno passate alla lavorazione;

d) la quantità di resine polistiroliche, che presumibilmente otterrà dalla lavorazione.

Il periodo della lavorazione di cui al comma precedente non deve superare il mese solare.

Art. 7.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, riconosciuta regolare la dichiarazione di lavoro, ne restituisce un esemplare al fabbricante, con annotazione della data di presentazione, e dispone il servizio di vigilanza.

Durante la lavorazione la vigilanza finanziaria deve essere esercitata *in modo permanente e continuativo*.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, tuttavia, ha facoltà di assoggettare detta lavorazione a vigilanza saltuaria nei casi in cui sia possibile suggellare i recipienti, le tubazioni e gli apparecchi, in modo da impedire che gli olii minerali lubrificanti bianchi, in ciclo di lavorazione, vengano distratti dall'uso agevolato.

Lo stesso Ufficio ha altresì facoltà di prelevare campioni sia delle materie prime, sia dei prodotti finiti, nonchè di eseguire verifiche, riscontri ed esperimenti di lavorazione e l'esercente ha l'obbligo di prestarsi allo scopo, fornendo anche la mano d'opera ed i mezzi occorrenti.

Art. 8.

Il fabbricante ha l'obbligo di segnalare giornalmente su un apposito registro di lavorazione, previamente vidimato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, la quantità dell'olio minerale lubrificante bianco e delle altre materie prime impiegate, nonchè la quantità di resine polistiroliche ottenute.

Alla fine di ciascun mese il funzionario addetto alla vigilanza sullo stabilimento, eseguiti gli accertamenti di sua competenza, attesta, sulla dichiarazione di lavoro, con dichiarazione sottoscritta anche dal fabbricante o dal suo rappresentante, la quantità di olii mi- minerali lubrificanti bianchi che risultano impiegati nella lavorazione e rimette la dichiarazione stessa all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, che, riconosciutane la regolarità, provvede a scaricare dal relativo registro il debito d'imposta corrispondente.

Art. 9.

Sulle deficienze riscontrate nelle verificazioni del deposito, in misura superiore alla tolleranza prevista dall'art. 14 del regio dcreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e sulla quantità di olii minerali lubrificanti bianchi non trasformata nel copolimero o che comunque in base agli accertamenti dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione non risulti passata alla lavorazione, ammessa al beneficio, è dovuta l'imposta di fabbricazione, salva l'applicazione delle penalità nel caso che il fatto costituisca reato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1961
Registro n. 9 *Finanze, foglio n.* 090. — BENNATI

(1903)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1961.

Modalità di accertamento, notifica e versamento del contributo biennale di revisione dovuto dalle società cooperative.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1952, relativo alla determinazione dell'ammontare e delle modalità di notifica e versamento del contributo a carico degli enti cooperativi per le ispezioni ordinarie;

Visto i successivi decreti ministeriali 7 maggio 1955, 21 febbraio 1957 e 6 marzo 1959, con i quali vennero apportate alcune modifiche al suddetto decreto;

Considerato l'opportunità di prorogare, anche per il biennio 1961-62, le modifiche alle modalità stabilite, per l'accertamento, la notifica ed il versamento del contributo suddetto, dagli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto 15 dicembre 1952 per il biennio 1953-54;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 15 dicembre 1952, dovuto per il biennio 1961-62 dagli enti cooperativi aderenti ad Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuto ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e dagli enti cooperativi non aderenti alle dette Associazioni, sarà versato in unica soluzione successivamente alla revisione ordinaria relativa al biennio stesso.

Art. 2.

Ai fini della riscossione del contributo dovuto per il biennio 1961-62, le notifiche saranno effettuate dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale all'atto della revisione ordinaria.

Art. 3.

Per la riscossione del contributo dovuto per il biennio 1961-62, gli elenchi degli enti cooperativi, tenuti al versamento del contributo stesso, saranno predisposti trimestralmente dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e vi saranno inseriti gli enti revisionati nel trimestre precedente.

Art. 4.

Le Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo dovranno uniformarsi alle disposizioni contenute nel presente decreto.

Roma, addì 27 febbraio 1961

Il Ministro: SULLO

(1865)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1961.

Approvazione del piano tecnico n. 2c/55 presentato dalla Società Telefonica Tirrena, concernente l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Cisterna (provincia di Latina) nonchè il distacco di detto Comune dalla rete telefonica urbana di Velletri e l'applicazione all'utenza interessata del conseguente regime tariffario.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata il 27 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Telefonica Tirrena per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 4ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1408;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Telefonica Tirrena in data 26 novembre 1960, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 2c/55 relativo all'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Cisterna (provincia di Latina) previo distacco di detto Comune dalla rete urbana di Velletri, nonchè all'applicazione alla utenza interessata del conseguente regime tariffario;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete urbana nel comune di Cisterna (provincia di Latina) previo distacco di detto Comune dalla rete urbana di Velletri nonchè l'applicazione alla utenza interessata del conseguente regime tariffario;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 2c/55 presentato dalla Società Telefonica Tirrena, concernente l'istituzione della rete urbana nel comune di Cisterna (provincia di Latina), nonchè il distacco di detto Comune dalla rete urbana di Velletri e l'applicazione alla utenza interessata del conseguente regime tariffario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1961

Il Ministro: SPALLINO

(1880)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1961.

Approvazione del piano tecnico n. 3c/61, presentato dalla Società Telefonica Tirrena, concernente l'inclusione del comune di San Colombano Certenoli (Genova) nella rete telefonica urbana di Carasco, nonchè l'applicazione alla utenza interessata del conseguente regime tariffario.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata il 27 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Telefonica Tirrena per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 4ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1408;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Telefonica Tirrena in data 20 ottobre 1960, intesa ad ottenere la approvazione del piano tecnico n. 3c/61 relativo alla inclusione, in base al 4° comma dell'art. 22 delle convenzioni, del comune di San Colombano Certenoli (Genova) nella rete urbana di Carasco nonchè all'applicazione alla utenza interessata del conseguente regime tariffario;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'inclusione, in base al quarto comma dell'art. 22 delle convenzioni, del comune di San Colombano Certenoli (Genova) nella rete urbana di Carasco nonchè l'applicazione alla utenza interessata del conseguente regime tariffario;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 3c/61 presentato dalla Società Telefonica Tirrena, concernente l'inclusione, in base al quarto comma dell'art. 22 delle convenzioni, del comune di San Colombano Certenoli

(Genova) nella rete urbana di Carasco nonchè l'applicazione alla utenza interessata del conseguente regime tariffario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1961

Il Ministro: SPALLINO

(1878)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1961.

Approvazione del piano tecnico n. 3c/63, presentato dalla Società Telefonica Tirrena, concernente l'inclusione dei comuni di Diano Castello, San Bartolomeo del Cervo e di Cervo nella rete telefonica urbana di Diano Marina (Imperia), nonchè l'applicazione all'utenza interessata del conseguente regime tariffario.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata il 27 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Telefonica Tirrena per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 4ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1408;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Telefonica Tirrena in data 20 ottobre 1960, intesa ad ottenere la approvazione del piano tecnico n. 3c/63 relativo alla inclusione, in base al quarto comma dell'art. 22 delle convenzioni, dei comuni di Diano Castello, San Bartolomeo del Cervo e di Cervo nella rete urbana di Diano Marina (Imperia), nonchè all'applicazione alla utenza interessata del conseguente regime tariffario;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'inclusione, in base al quarto comma dell'art. 22 delle convenzioni, dei comuni di Diano Castello, San Bartolomeo del Cervo e di Cervo nella rete urbana di Diano Marina (Imperia), nonchè l'applicazione alla utenza interessata del conseguente regime tariffario;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 3c/63 presentato dalla Società Telefonica Tirrena, concernente l'inclusione, in base al quarto comma dell'art. 22 delle convenzioni, dei comuni di Diano Castello, San Bartolomeo del Cervo e di Cervo nella rete urbana di Diano Marina (Imperia), nonchè l'applicazione alla utenza interessata del conseguente regime tariffario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1961

Il Ministro: SPALLINO

(1879)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1961.

Classificazione tra le provinciali della strada « di Faggia » in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1960, n. 17470, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1960, numero 121, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge dall'Amministrazione provinciale di Grosseto e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*), sono indicate nello elenco allegato come parte integrante del decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) è compresa la strada « di Faggia »: dalla Faggia sulla strada del monte Amiata alla strada del Piano della Contessa di km. 8,000, che non è stata classificata provinciale con il citato decreto ministeriale 11 aprile 1960, n. 17470;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata provinciale la strada « di Faggia »: dal confine con la provincia di Siena, dall'imbocco sulla provinciale di Abbadia San Salvatore - Vetta monte Amiata per il bivio Prato della Contessa e la località Fonte delle Monache alla strada provinciale del monte Amiata, presso Faggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 marzo 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1718)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1961.

Classificazione tra le provinciali di 61 strade in provincia di Avellino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1960, n. 126;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16 della citata legge, l'Amministrazione provinciale di Avellino ha provveduto alla formazione del piano di tutte le strade in possesso dei requisiti di cui alla legge stessa per essere classificate provinciali;

Visto il piano generale compilato dall'Amministrazione stessa, nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade che, avendo i requisiti di strade provinciali, debbono essere classificate tali, giusta l'art. 5 della legge n. 126;

Vista la delibera in data 13 ottobre 1958, n. 215 del Consiglio provinciale di Avellino;

Ritenuto che detto piano è stato pubblicato nel Foglio periodico annunzi legali della Prefettura di Avellino in data 28 ottobre 1958, n. 35;

Ritenuto che non sono state presentate opposizioni;

Vista l'approvazione in data 10 giugno 1959, numero 39892/IV della Giunta provinciale amministrativa di Avellino, relativa alla delibera consiliare citata;

Visto il voto in data 8 settembre 1959, n. 1529, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto il piano in parola meritevole di approvazione con l'esclusione delle strade di cui ai numeri 6, 15, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 35, 36, 38, 41, 45, 47, 58, 59, 60, 61, 63, 69, 72, 77, 79, 80, 82, 86, 87, 90, 93, 94, 95, 96, 98, 101, 103, 104, 110, 121, 124, 125, 126, 130, 131, 135, 136, 140, 142, 143, 145, 146, 147, 149, 150 e dei tratti delle strade numeri 51, 53, 67, 76, 89 e 113 del piano *b*), in quanto non in possesso dei requisiti di legge per essere classificate provinciali;

Visto l'unito elenco, allegato quale parte integrante al presente decreto, nel quale sono riportate le strade comprese nel piano *b*) che possono, ora, essere classificate provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è approvato il piano generale descritto nelle premesse.

Art. 2.

Le strade comprese nel piano *b*), indicate nell'elenco allegato quale parte integrante del presente decreto, sono classificate provinciali ai sensi e per gli effetti della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 marzo 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

PROVINCIA DI AVELLINO

Elenco delle strade provincializzate

1. Dall'abitato di Montecalvo Irpino al torrente Miscano confine provincia di Benevento.
2. Dall'abitato di Sant'Angelo dei Lombardi allo scalo ferroviario di Morra De Sanctis all'innesto della strada « Teora - Scalo ».
3. Dall'innesto con la Strada statale n. 91, Valle del Sele, nei pressi dell'abitato di Teora allo scalo ferroviario di Morra De Sanctis.
4. Dall'innesto con la Strada statale n. 91, Valle del Sele, nei pressi del'abitato di Castel Baronia all'innesto strada di Bonifica « Valle Ufita ».
5. Dal Cimitero di Montella per Montella, Cruci di Volturara Irpina e Piedisava all'innesto della variante di Montella, con diramazione per Verteglia e Santissimo Salvatore.
6. Da Capocastello per l'incrocio dela strada provinciale n. 77 al confine della provincia di Benevento, in località Morconi.
7. Dallo scalo ferroviario di Nusco in prosieguo della strada provinciale n. 33 all'innesto con la Strada statale n. 7 nei pressi dello scalo ferroviario di Sant'Angelo dei Lombardi.
8. Dall'abitato di Monteverde allo scalo ferroviario omonimo.
9. Dall'abitato di Aquilonia allo scalo omonimo.
10. Dall'innesto con la Strada statale n. 91 ad Alvano, frazione del comune di Andretta.
11. Dalla Strada statale n. 164 per lo scalo ferroviario di Montella alla frazione Garzano.
12. Da Paternopoli allo scalo ferroviario di Castelvetere sul Calore (ponte sul flume Calore).
13. Dallo scalo ferroviario di Castelvetere sul Calore, all'innesto con la strada provinciale n. 45 nei pressi di Castelvetere sul Calore.
14. Dall'abitato di Taurano alla località San Giovanni.
15. Dalla frazione San Pietro di Montoro Superiore attraverso la strada provinciale n. 89 all'innesto con la Strada statale n. 88 nei pressi della frazione Preturo.
16. Dall'innesto con la strada provinciale n. 32 presso l'abitato della frazione Sant'Agata del comune di Solofra all'innesto con la strada provinciale n. 18 nei pressi della frazione Banzano del comune di Montoro Superiore.
17. Dall'abitato di Grottolella per Tropeani e Picarelli all'innesto con la strada « Picarelli - Avellino ».
18. Dall'innesto con la strada provinciale n. 73 per Tuoro Cappuccini a Contrada Amoretta del comune di Avellino.
19. Dall'innesto con la Strada statale n. 88-*bis*, nei pressi dell'abitato di Pietrastornina, all'nnesto con la strada provinciale n. 2 nei pressi dela contrada Cappella del comune di Pietrastornina.
20. Dalla strada provinciale n. 38 in località Flammia all'innesto con la strada di bonifica « Valle Ufita ».
21. Dalla Strada statale n. 7 Appia (località « Giacchi ») per lo scalo di San Martino Valle Caudina alla frazione Casale del Comune omonimo (strada provinciale n. 31).
22. Dall'abitato di San Martino Valle Caudina all'innesto con la strada provinciale n. 31.
23. Dalla strada provinciale n. 77 alla frazione Cupa Ombre di Santa Paolina.
24. Dall'innesto con la Strada statale n. 91 nei pressi dell'abitato di Vallata, all'innesto con la strada provinciale « Vallesaccarda - Scampitella ».
25. Dall'abitato di Quadrelle all'abitato di Sirignano.
26. Dall'abitato di Montefalcione a Montemiletto.
27. Dall'abitato di Montefusco all'innesto con la strada provinciale n. 42.
28. Dall'innesto con la strada « Tuoro - Cassano » alla frazione Cassano.
29. Dall'innesto con la Strada statale n. 7, in abitato di Lioni, all'innesto con la Strada statale medesima.
30. Dall'abitato di Casalbore al confine con la provincia di Benevento verso Ginestra degli Schiavoni.
31. Dall'innesto con la strada provinciale n. 4 in località Forcuso all'abitato di Rocca San Felice.
32. Dall'innesto con la strada provinciale n. 102 alla stessa strada provinciale (circumvallazione di Morra de Sanctis).
33. Dall'innesto con la Strada statale n. 91, in prosieguo della strada provinciale n. 129, alla frazione Arenara del comune di Andretta.
34. Dall'innesto con la strada provinciale n. 16 allo scalo ferroviario di Salza Irpina.
35. Dal termine della strada « Cesinali - San Michele » all'innesto con la strada provinciale n. 5 in località San Nicola.
36. Dall'innesto con la strada provinciale n. 88 alla frazione Arianello del comune di Lapio.
37. Dalla strada provinciale n. 53 allo scalo ferroviario di Tufo.
38. Dall'innesto con la Strada statale n. 7 per Montefredane e Taverna del Monaco all'abitato di Grottolella.
39. Dall'innesto strada provinciale n. 42 in località Bagnara alla frazione San Pietro del Comune di Chianche.
40. Dalla strada provinciale n. 20 nei pressi di Pietrastornina alla strada provinciale n. 2 nei pressi della borgata Ciardiello.
41. Dall'innesto con la Strada statale n. 88 alla frazione Starze del comune di Avellino.
42. Dalla strada provinciale n. 9 II classe alla frazione Oscata del comune di Bisaccia.
43. Dall'innesto con la strada provinciale n. 62 per la frazione Santa Caterina alla strada provinciale n. 57 presso l'abitato di Mirabella Eclano.
44. Dall'abitato di Sant'Arcangelo Trimonte alla Strada statale n. 90-*bis* (confine con la provincia di Benevento).
45. Dall'innesto con la strada provinciale n. 39 alla masseria del Bosco del comunae di Chiusano di San Domenico.
46. Dall'innesto con la strada provinciale n. 14 nei pressi del Cimitero di Castelfranci allo scalo ferroviario di Castelfranci.
47. Dalla Strada statale n. 7-*bis* all'innesto con la strada provinciale « Avella » nei pressi di Avella.
48. Dall'innesto con la strada provinciale n. 5 nei pressi di Santa Lucia di Serino alla strada provinciale n. 109 nei pressi di Santo Stefano del Sole.

49. Dall'innesto con la Strada statale n. 7 nell'abitato della frazione Piano di Montoro Inferiore allo scalo ferroviario di Montoro Inferiore.
50. Dall'innesto con la strada provinciale n. 49 nei pressi di Bonito al confine con la provincia di Benevento verso Apice.
51. Dall'innesto con la Strada statale n. 90 allo scalo ferroviario di Montaguto.
52. Dall'innesto con la strada provinciale n. 10, II classe, nei pressi di Calitri all'innesto con la strada provinciale n. 140 nei pressi di Cairano.
53. Dall'innesto con la Strada statale n. 88 all'innesto sulla strada provinciale n. 70.
54. Dall'innesto con la Strada statale n. 88 all'innesto con la strada provinciale n. 1.
55. Dall'innesto con la strada provinciale n. 5 alla frazione Aterrana di Montoro Superiore.
56. Dall'innesto con la Strada statale n. 91 per Flumeri alla Strada statale medesima.
57. Dall'innesto con la strada provinciale n. 56 presso lo Scalo di Montemiletto all'innesto con la strada provinciale n. 66.
58. Dall'innesto con la strada « Picarelli - Avellino » alla frazione Valle del comune di Avellino (strada provinciale n. 70)
59. Dall'innesto con la Strada statale n. 7 nei pressi di Atripalda all'innesto con la strada provinciale n. 64 nei pressi di Cesinali.
60. Dall'innesto con la Strada statale n. 88 in contrada Celsi all'innesto con la strada provinciale n. 65.
61. Dall'innesto con la Strada statale n. 7 allo scalo ferroviario Prata - Pratola.

(1663)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1961.

Classificazione tra le provinciali di 37 strade in provincia di Benevento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1960, n. 126;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16 della citata legge, l'Amministrazione provinciale di Benevento ha provveduto alla formazione del piano di tutte le strade in possesso dei requisiti di cui alla legge stessa per essere classificate provinciali;

Visto il Piano generale compilato dall'Amministrazione stessa, nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade, che, avendo i requisiti di strade provinciali, debbono essere classificate tali, giusta l'art. 5 della legge n. 126;

Viste le delibere rispettivamente in data 6 settembre 1958, n. 177 e 13 settembre 1958, n. 178 del Consiglio provinciale di Benevento;

Ritenuto che detto piano è stato pubblicato nel Foglio annunzi legali della Prefettura della provincia di Benevento in data 27 settembre 1958, n. 14;

Ritenuto che sono state presentate opposizioni;

Viste le decisioni rispettivamente del 19 giugno 1959, 4 luglio 1959, 25 novembre 1959 e in data 9 agosto 1960 della Giunta provinciale amministrativa di Benevento;

Visti i voti rispettivamente in data 28 luglio 1959, n. 1097, 12 aprile 1960, n. 707 e 16 dicembre 1960, n. 2665, con i quali il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto il piano in parola meritevole di approvazione con l'esclusione delle strade di cui ai numeri 10, 11, 15, 19, 21, 23, 25, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72 e di un tratto della strada n. 12 del piano *b*), in quanto non in possesso dei requisiti di legge per essere classificate provinciali;

Visto l'unito elenco, allegato quale parte integrante al presente decreto, nel quale sono riportate le strade comprese nel piano *b*) che possono, ora, essere classificate provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è approvato il piano generale descritto nelle premesse.

Art. 2.

Le strade comprese nel piano *b*), indicate nell'elenco allegato quale parte integrante del presente decreto, sono classificate provinciali ai sensi e per gli effetti della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 marzo 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

PROVINCIA DI BENEVENTO

Elenco delle strade provincializzate

1. Ginestra - Bivio Casalbore: da Ginestra degli Schiavoni al confine con la provincia di Avellino verso Casalbore.
2. Limatola: dalla strada provinciale « Sannitica » per Limatola, Biancano al confine con la provincia di Caserta (fiume Volturno).
3. Sant'Agata dei Goti - Strada provinciale « Melizzano - Frasso - Bucciano »: dall'innesto con la strada provinciale « Caudina » presso Sant'Agata dei Goti all'innesto con la strada provinciale « Melizzano - Frasso - Bucciano ».
4. Pontelandolfo - Strada statale n. 87: dall'abitato di Pontelandolfo all'innesto con la Strada statale n. 87.
5. Strada statale n. 7 - Bonea: dalla Strada statale n. 7 all'innesto con la strada provinciale « Montesarchio - Ponte Torello ».
6. Airola - Campizze - Strada statale n. 7: dall'abitato di Airola, per la contrada Campizze, alla Strada statale n. 7.
7. San Giorgio del Sannio - Marzani - Cucciano - Terranova - Strada provinciale « San Martino - San Giorgio »: dall'abitato di San Giorgio del Sannio per le frazioni Marzani, Cucciano, Terranova, alla strada provinciale « San Martino - San Giorgio ».
8. Montorso - Pagliara - Strada statale n. 88: dal bivio Montorso sulla strada provinciale « Maccoli - Capoferri » per Pagliara alla Strada statale n. 88.
9. Castelvetere in Val Fortore - Tufara: da Castelvetere in Val Fortore al confine con la provincia di Campobasso verso Tufara.
10. Montefalcone di Val Fortore - San Giorgio La Molara: da Montefalcone di Val Fortore all'innesto con la strada provinciale « Vallone Ferrara - San Giorgio La Molara ».
11. Pietraroia - Sepino: da Pietraroia al confine con la provincia di Campobasso verso Sepino.
12. Castelvetere in Val Fortore - San Bartolomeo in Galdo: da Castelvetere in Val Fortore all'innesto con la strada provinciale « Val Fortore » presso San Bartolomeo in Galdo.
13. Strada statale n. 87 - Provinciale « San Salvatore Amorosi » dalla Strada statale n. 87 presso Telese alla strada provinciale « San Salvatore - Amorosi ».
14. Strada statale n. 7 - San Giovanni di Apollosa: dalla Strada statale n. 7 alla frazione San Giovanni di Apollosa.
15. Taburno: dalla strada provinciale « Vitulanese » alla foresta del monte Taburno.
16. Benevento - Maccabei: da Benevento (innesto Strada statale n. 7) alla frazione Maccabei di San Leucio del Sannio.
17. Circello - Macchia - Strada statale n. 212: da Circello per la frazione Macchia alla Strada statale n. 212.
18. Pietralcina - Strada statale n. 212 - Scalo ferroviario: da Pietralcina alla Strada statale n. 212 e dalla stessa Strada statale n. 212 allo scalo ferroviario di Pietralcina.

19. San Leucio del Sannio - Scalo ferroviario - Strada statale n. 7: dalla Strada provinciale « Ciardielli » presso San Leucio del Sannio per lo scalo ferroviario all'innesto con la Strada statale n. 7.

20. Cautano - Strada provinciale « Vitulanese »: dall'abitato di Cautano alla strada provinciale « Vitulanese ».

21. Montesarchio - Cervinara: da Montesarchio al confine con la provincia di Avellino verso Cervinara.

22. Strada statale n. 7 - Calvi: da San Giorgio del Sannio (innesto Strada statale n. 7) all'abitato di Calvi di San Nazzaro.

23. Castelpoto - Strada provinciale « Benevento - Foglianise »: dall'innesto con la strada provinciale « Castelpoto » alla strada provinciale « Benevento - Foglianise ».

24. Castelvenere - Marraioli - Strada provinciale « Telese - Benevento »: da Castelvenere, per la contrada Marraioli, alla strada provinciale « Benevento - Telese ».

25. Castelvenere - San Salvatore Telesino: da Castelvenere per innesto strada provinciale « Telese - Cerreto » fino alla strada provinciale « Telese - San Salvatore ».

26. Strada provinciale n. 31 « Ponte Stretto - Santa Croce » - Scalo ferroviario: dalla strada provinciale « Ponte Stretto - Santa Croce » allo scalo ferroviario.

27. Strada provinciale « Morcone - Cuffiano » - Scalo ferroviario Morcone.

28. Strada provinciale « Vitulanese » - Castello feudale di Montesarchio.

29. Stazione San Lorenzo Maggiore - Frazione Ferrarise - Cimitero di Casalduni - Innesto strada provinciale « Casalduni »: dalla stazione di San Lorenzo Maggiore (strada provinciale « Benevento - Telese ») per la frazione Ferrarise, il cimitero di Casalduni fino all'innesto con la strada provinciale « Casalduni ».

30. Strada statale n. 87 - Contrade Curtole e Foreste: dalla Strada statale n. 87 per frazione Curtole e Foreste alla strada provinciale « Telese Cerreto ».

31. Ponte - Strada provinciale « Benevento - Telese »: dall'abitato di Ponte alla strada provinciale « Benevento-Telese ».

32. Vitulano - Montedrago - Trinità: da Vitulano alla Cava dei Marmi (Trinità).

33. Dugenta - Strada « Sant'Agata - San Tommaso »: dallo scalo ferroviario di Dugenta per la frazione Migliara all'innesto con la strada « Sant'Agata - San Tommaso ».

34. Bivio Santa Maria Ingrisone - Strada statale n. 7: dal bivio di Santa Maria Ingrisone all'innesto con la Strada statale n. 7.

35. Solopaga - Strada provinciale « Sannitica »; da Solopaca all'innesto con la strada provinciale « Sannitica » in contrada Pozzo.

36. Campoli - Strada provinciale « Vitulanese: dall'abitato di Campoli alla strada provinciale Vitulanese.

37. Casalfesto: dalla strada provinciale « San Giorgio del Sannio - San Nazzaro », in località Casalfesto, alla stessa strada provinciale a monte dell'abitato di San Nazzaro.

(1662)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1961.

Dichiarazione di pubblica utilità degli impianti costituenti il ripetitore televisivo di Matera della RAI-Radiotelevisione Italiana e di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla loro sistemazione e funzionamento.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge del 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visti il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e le successive modificazioni;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 31 della convenzione con la RAI-Radiotelevisione Italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Vista la domanda in data 26 gennaio 1961, con la quale la RAI-Radiotelevisione Italiana chiede che vengano dichiarati di pubblica utilità gli impianti costituenti il ripetitore TV di Matera e che inoltre vengano dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione di detti impianti;

Vista ed approvata la relazione tecnica con i relativi allegati;

Considerati il carattere di pubblico interesse e di pubblica utilità degli impianti di cui trattasi e la assoluta necessità di assicurare il funzionamento del servizio di radiodiffusione e televisione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

1) gli impianti costituenti il ripetitore TV di Matera della RAI-Radiotelevisione Italiana sono dichiarati di pubblica utilità. Sono dichiarati, inoltre di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla sistemazione ed al funzionamento dei medesimi;

2) per la sistemazione degli impianti di cui al precedente articolo e per assicurare il regolare funzionamento dei medesimi, la RAI-Radiotelevisione Italiana potrà richiedere nei modi di legge ed alle autorità competenti la espropriazione totale e parziale degli immobili indicati con colorazione rossa nella planimetria allegata e potrà richiedere inoltre la impostazione della servitù e delle limitazioni del diritto di proprietà che si renderanno necessarie all'esercizio ed al funzionamento degli impianti;

3) le espropriazioni e le imposizioni di servitù di cui al presente decreto, come pure le opere relative alla sistemazione degli impianti dovranno essere iniziate entro quattrocento giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 marzo 1961

Il Ministro: SPALLINO

(1904)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1961.

Autorizzazione al Consorzio ortofrutticolo dell'Abruzzo ad istituire e gestire in Pescara un Magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza con la quale il Consorzio ortofrutticolo dell'Abruzzo, con sede in Pescara, via Baiamonti, chiede di essere autorizzato ad ivi istituire e gestire un Magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visti i documenti allegati a detta istanza;

Visto il parere favorevole espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pescara con la deliberazione n. 114, del 21 luglio 1960;

Considerato che la Società istante ha dichiarato di rinunciare alla istituzione, presso il Magazzino, di apposito ufficio doganale e di assumere a proprio carico tutte le spese per il servizio doganale e di vigilanza;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio ortofrutticolo dell'Abruzzo, con sede in Pescara, è autorizzato ad istituire e gestire in Pescara, via Baiamonti, un Magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere, nei locali descritti nella relazione tecnica e nella planimetria allegata all'istanza di cui alle premesse.

Le merci estere potranno essere depositate nelle celle frigorifere numeri 22, 23 e 24 al pianterreno del « padiglione A » e nel locale al primo piano dello stesso padiglione, contraddistinti in rosso nelle planimetrie.

Art. 2.

Nella gestione del suddetto Magazzino generale, saranno applicate le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pescara con la deliberazione n. 114, del 21 luglio 1960.

Art. 3.

L'ammontare della cauzione che il Consorzio ortofrutticolo dell'Abruzzo dovrà prestare per l'esercizio del Magazzino generale è determinato in L. 1.000.000 (un milione) salvo successive determinazioni.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Pescara è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1961

p. *Il Ministro per l'industria e il commercio*
MICHELI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(1876)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1961.
Composizione della Deputazione della Borsa merci di Torino per l'anno 1961.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa merci di Torino;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino;

Decreta:

Articolo unico.

La Deputazione della Borsa merci di Torino per l'anno 1961 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Franco dott. Giuseppe; 2) Cerutti prof. Agostino; 3) Rattalino rag. Giuseppe; 4) Feyles dott. Rino; 5) Morello Giuseppe; 6) De Maria Teresio; 7) Governa dott. Luigi.

Membri supplenti:

1) Persico rag. Luigi; 2) Occhetti Nello; 3) Nosetti rag. Leonardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(1877)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1961.
Autorizzazione ad Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario a prorogare la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate con le aziende agricole ricadenti nelle provincie di Vercelli e Salerno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838;

Ritenuto che le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi durante l'autunno-inverno 1960-61 nelle provincie di:

Vercelli: limitatamente al territorio del comune di Collobiano;

Salerno: limitatamente al territorio del comune di di Agropoli, Ascea, Capaccio, Casal Velino, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Cicerale, Laureana Cilento, Montecorico, Perdifumo, Pollica, Prignano Cilento, Roccagloriosa, Serramezzana, Teggiano,

rendono necessaria la concessione delle agevolazioni creditizie previste all'art. 1 della citata legge;

Decreta:

Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, coi privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate fino alla data di pubblicazione del presente decreto con le aziende agricole ricadenti nelle zone sopra elencate che abbiano subìto un danno non inferiore alla perdita del 40% del prodotto lordo vendibile per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi durante l'autunno-inverno 1960-61.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dello art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1961

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(1930)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Revoca di ricompensa al valor militare concessa per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decreto presidenziale 18 *novembre* 1960
registrato alla Corte dei conti, addì 7 *febbraio* 1961
registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 199

La concessione della medaglia di bronzo al valor militare per attività partigiana in favore del sottufficiale dei carabinieri Facchini Ferdinando di cui al decreto presidenziale 19 aprile 1956, è revocata.

(1771)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del commissario governativo dell'Associazione nazionale bachicoltori

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 19 marzo 1961, il Consiglio di amministrazione della Associazione nazionale bachicoltori, con sede in Treviso, nominato per l'esercizio 1959-60 e tuttora in carica con compiti di ordinaria amministrazione, cessa dall'incarico a partire dalla data del suddetto decreto, ed il dott. Donato Maselli viene nominato commissario governativo dell'Associazione stessa assumendo i poteri spettanti statutariamente al Consiglio di amministrazione.

(1906)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale nei comuni di Atessa e Scerni

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1960, numero 26618/7549, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Sabatini Gioconda, nata a Scerni il 27 giugno 1936, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estese mq. 1195 riportate in catasto alle particelle numeri 256 parte, 278/*m* e 250/1/27 del foglio di mappa n. 22 del comune di Scerni ed alle particelle numeri 2/*z* e 250/1/28 del foglio di mappa n. 62 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 895/*b*, 896/*b* e 928/*b*.

(1827)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Storia moderna » presso la Facoltà di scienze politiche della Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze politiche della Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è vacante la cattedra di « Storia moderna » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1925)

Vacanza della cattedra di « Diritto romano » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Siena

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Siena, è vacante la cattedra di « Diritto romano » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1926)

Vacanza della cattedra di « Estimo rurale e contabilità » presso la Facoltà di agraria della Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di agraria della Università di Napoli, è vacante la cattedra di « Estimo rurale e contabilità », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1927)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Massalombarda (Ravenna)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1961, registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 29, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Massalombarda (Ravenna).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(1786)

Approvazione del 3° progetto di varianti al piano di ricostruzione di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)

Con decreto ministeriale 17 marzo 1961, n. 354, previa decisione sulle opposizioni presentate è stato aprovato — con uno stralcio — il 3° progetto di varianti al piano di ricostruzione di Castelnuovo di Garfagnana, vistato in due planimetrie in scala 1:1000 e una in scala 1:200.

Per l'esecuzione delle opere previste nel progetto è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario che, giusta il disposto della legge 28 marzo 1957, n. 222 modificata dalla legge 6 luglio 1960, n. 678, è prorogato fino al 30 giugno 1965.

(1787)

Approvazione della variante al piano di ricostruzione di Velletri relativa all'ubicazione del costruendo edificio da adibirsi a scuola elementare.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1961, n. 1383, è stata approvata, previa decisione sull'opposizione presentata, la variante al piano di ricostruzione di Velletri — relativa alla ubicazione del costruendo edificio da adibirsi a scuola elementare — vistata in una planimetria in iscala 1:1.000.

Per l'esecuzione delle opere previste nella cennata variante è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario che — giusta il disposto della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 — continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(1867)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società Cooperativa Acquese Liberi Lavoratori Edili ed Affini « C.A.L.L.E.A. », con sede in Acqui (Alessandria).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 marzo 1961 i poteri conferiti al dott. Aristide Vasone, commissario governativo della Società Cooperativa Liberi Lavoratori Edili ed Affini « C.A.L.L.E.A. », con sede in Acqui (Alessandria), sono prorogati dal 13 marzo al 13 giugno 1961.

(1883)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di lavoro « Raniero Magni », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 marzo 1961 il sig. Renato Ciavoni è stato nominato commissario liquidatore della Società Cooperativa di lavoro « Raniero Magni », con sede in Roma — già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con decreto ministeriale 12 giugno 1958 — in sostituzione del sig. Raniero Magni, deceduto.

(1884)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita sulla spiaggia di Capaccio.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per le finanze, in data 22 febbraio 1961 è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq. 43.600, sita sulla spiaggia di Capaccio, riportata nel catasto del comune di Capaccio al foglio n. 30, particella n. 39.

(1907)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1961, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 19 è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal sig. Ricca Francesco contro la decisione 10 luglio 1958 del Comitato centrale dell'I.N.C.I.S. riguardante la mancata assegnazione di un alloggio al ricorrente.

(1854)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 73

Corso dei cambi del 28 marzo 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA .	621,36	622,75	622,83	622,85	622,30	622,85	622,625	622,55	622,70	622,75
$ Can.	627,60	629,50	629 —	629,375	628,05	629,25	629,25	629,10	629,20	629,10
Fr. Sv. .	143,75	144,11	144,12	144,145	144,10	144,10	144,13	144,10	144,11	144,10
Kr. D. .	90,02	90,15	90,20	90,195	90,10	90,16	90,21	90,12	90,14	90,14
Kr. N. .	87,01	87,15	87,20	87,18	87 —	87,16	87,18	87,10	87,15	87,10
Kr. Sv. .	120,20	120,55	120,50	120,59	120,55	120,59	120,53	120,50	120,57	120,60
Fol.	173,05	173,20	173,27	173,26	173,25	173,28	173,25	173,20	173,25	173,25
Fr. B.	12,47	12,48	12,49	12,4875	12,47	12,48	12,485	12,50	12,48	12,48
Fr. Fr. (N.F.) .	126,85	127,10	127,11	127,10	127 —	127,11	127,07	127 —	127,10	127,10
Lst. .	1738,80	1742,75	1743,25	1743,20	1743 —	1742,57	1742,80	1742,15	1742,25	1743 —
Dm. occ. .	156,55	156,90	156,88	156,8875	156,85	156,91	156,81	156,80	156,90	156,90
Scell. Austr. .	23,86	23,91	23,90	23,91	23,85	23,91	23,9125	23,90	23,90	23,90
Escudo Port.	21,76	21,75	21,80	21,785	21,75	21,76	21,765	21,80	21,80	21,80

Media dei titoli del 28 marzo 1961

Rendita 3,50 % 1906 .	81,225
Id. 3,50 % 1902	79,25
Id. 5 % 1935	108,375
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,675
Id. 5 % 1936 .	102,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,60
Id. 5 % (Beni Esteri) .	98,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962) .	101,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963) .	102,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1964) . .	102,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1965) .	102,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1966) .	102,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968) .	102,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1969) .	102,675
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966) .	102,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 marzo 1961

1 Dollaro USA	622,737
1 Dollaro canadese	629,312
1 Franco svizzero .	144,137
1 Corona danese	90,202
1 Corona norvegese .	87,18
1 Corona svedese .	120,56
1 Fiorino olandese	173,255
1 Franco belga	12,486
1 Franco nuovo (N.F.) .	127,085
1 Lira sterlina	1743 —
1 Marco germanico . .	156,849
1 Scellino austriaco . .	23,911
1 Escudo Port.	21,775

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1961

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;
Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2754;
Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;
Sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Son banditi i seguenti concorsi a cattedre universitarie nelle Facoltà appresso indicate:

Facoltà di Giurisprudenza

Diritto commerciale - Urbino.
Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici - Cagliari.
Storia delle istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna - Sassari.
Diritto del lavoro - Sassari.

Facoltà di Scienze statistiche, demografiche ed attuariali

Statistica sanitaria - Roma.

Facoltà di Scienze politiche

Storia dei trattati e politica internazionale - Pavia.
Diritto pubblico americano - Padova.

Facoltà di Economia e commercio

Economia politica - Catania.
Storia economica - Trieste.
Geografia economica - Genova.
Ragioneria generale ed applicata - Palermo.
Diritto costituzionale regionale - Cagliari.

Facoltà di Lettere e filosofia

Filosofia teoretica - Bari.
Topografia di Roma e dell'Italia antica - Roma.
Lingua e letteratura russa - Roma.
Storia della filosofia medioevale - Roma.
Paleografia e diplomatica - Genova.
Dialettologia siciliana - Catania.

Facoltà di Magistero

Lingua e letteratura inglese - Bologna.
Storia delle tradizioni popolari - Palermo.
Pedagogia - Messina.
Lingua e letteratura tedesca - Urbino.

Facoltà di Medicina e chirurgia

Patologia speciale medica e metodologia clinica - Palermo.
Igiene - Sassari.
Clinica oculistica - Perugia.
Fisiologia - Parma.
Medicina del lavoro - Siena.
Clinica ortopedica - Pisa.

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali

Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) - Catania.
Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno - Trieste.
Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno - Ferrara.
Chimica generale ed inorganica - Palermo.
Chimica analitica - Cagliari.
Petrografia - Parma.
Zoologia - Ferrara.
Fisiologia generale - Bari.
Chimica organica - Sassari.
Fisica sperimentale - Bari.

Facoltà di Farmacia

Chimica farmaceutica e tossicologica - Camerino

Facoltà di Ingegneria

Elettrotecnica - Cagliari.
Siderurgia - Politecnico Milano.
Motori per aeromobili - Politecnico Torino.

Facoltà di Architettura

Elementi di architettura e rilievo dei monumenti - Palermo

Facoltà di Agraria

Agronomia generale e coltivazioni erbacee - Palermo.

Facoltà di Medicina veterinaria

Patologia speciale e clinica chirurgica - Perugia.

Art. 2.

Coloro che intendano partecipare ai concorsi predetti sono tenuti a farne domanda a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore - Divisione prima) entro il 31 luglio 1961

Nella domanda, da redigersi in carta legale da L. 200, il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome, il cognome;
2) la data e il luogo di nascita;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a Provincie geograficamente italiane ovvero in quanto la equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;
4) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) di non aver riportato condanne penali, indicando in caso contrario quali condanne abbia riportato.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

Le domande dovranno essere firmate dai candidati. La firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;
2) delle notizie sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica, in sei copie;
3) di un elenco, in sei copie, di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

I candidati che prendono parte a più concorsi dovranno presentare tante domande separate, facendo gli opportuni riferimenti.

Entro il predetto termine del 31 luglio 1961, i candidati devono far pervenire le pubblicazioni allegandovi un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni medesime.

I candidati che si trovino all'estero potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda, vistata dalle competenti autorità consolari, entro il termine del 31 luglio 1961, salvo a presentare le pubblicazioni entro il 31 agosto 1961.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e il concorso al quale essi si riferiscono.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati, intendendosi per lavori pubblicati soltanto quelli per i quali gli stampatori

abbiano adempiuto agli obblighi prescritti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Le pubblicazioni devono presentarsi possibilmente in sei copie. I candidati che prendono parte a più concorsi devono presentare, nel proprio interesse, le pubblicazioni in adeguato numero di copie perchè possano essere rimesse a ciascun commissario.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande dopo il termine del 31 luglio 1961 anche se le domande siano state presentate in tempo utile, alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari: nè saranno accettate, dopo il termine del 31 luglio 1961 le pubblicazioni.

Il termine per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni non verrà, in alcun caso prorogato.

Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 3.

I candidati che risulteranno inclusi nelle terne dei vincitori dei concorsi banditi con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso i vincitori dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore - Divisione prima) i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato rilasciato dal Comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di appositi decreti;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il vincitore ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

I vincitori che hanno famiglia a carico, dovranno, inoltre, presentare la copia dello stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo: quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) devono essere, inoltre, di data non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso.

Il vincitore che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri: 2), 3), 5) e 6); deve, invece, presentare un certificato, in carta bollata dell'autorità dalla quale dipende, attestante che egli trovasi in attività di servizio insieme al al certificato di nascita e, se coniugato, allo stato di famiglia.

Roma, addì 28 marzo 1961

Il Ministro: Bosco

(Modello della domanda, carta bollata da L. 200)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione superiore - Div. I - Roma

Il sottoscritto . . nato a . il . . ., residente in . . via . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per la cattedra di .

Ai sensi del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (1) di non aver riportato condanne penali (2) .

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel decreto con il quale sono stati banditi i concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1961.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) notizie, in sei copie, sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica;

b) elenco, in sei copie, di tutti i documenti; ed elenco, in sei copie, delle pubblicazioni che, separatamente, vengono inviate al Ministero.

Roma, ...

Firma (3) . . . .

Indirizzo . . . .

(1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione.

(2) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(3) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 2 del bando di concorso.

(1932)

Concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della geografia generale ed economica nelle scuole ed istituti d'istruzione tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con il quale vengono fissate norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Veduto il decreto ministeriale 1º gennaio 1956, con il quale si è provveduto alla ripartizione degli ispettori centrali per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica tra la Direzione generale dell'istruzione classica e la Direzione generale dell'istruzione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe (coeff. 500) con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento *della geografia generale ed economica nelle scuole ed istituti d'istruzione tecnica.*

Art. 2.

Al concorso di cui al precedente articolo è ammesso a partecipare il personale di ruolo, provvisto di laurea, appartenente ad una delle seguenti categorie:

a) presidi di 1ª e 2ª categoria e direttori di istituti e scuole di istruzione secondaria;

b) professori appartenenti ai ruoli *A* e *B* dei predetti istituti e scuole che abbiano compiuto, rispettivamente, almeno 14 o 18 anni di anzianità, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione;

c) appartenenti ad uno dei ruoli delle carriere direttive del Ministero della pubblica istruzione, i quali, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione, rivestano la qualifica di direttore di divisione o, da almeno tre anni, quella di direttore di sezione.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale,

Divisione I) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il titolo di studio (laurea) di cui sono in possesso, indicando la votazione riportata, la data del rilascio e l'Università o l'Istituto universitario presso il quale il titolo stesso è stato conseguito;

c) la categoria di personale di ruolo alla quale appartengono, la qualifica rivestita ed il relativo coefficiente di stipendio nonchè l'ufficio o l'istituto presso il quale prestano attualmente servizio;

d) di non essere sottoposti a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nè a procedimento disciplinare o penale.

Nelle domande dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante il quale è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

Art. 4.

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1) *curriculum* documentato sulla operosità scientifica, sulla attività e carriera didattica ed amministrativa, in cinque esemplari;

2) copia integrale dello stato di servizio civile, compilata a norma delle vigenti leggi sul bollo e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo decennio;

3) attestazione, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti che l'aspirante trovasi in attività di servizio;

4) ogni altro documento che il candidato ritenga utile agli effetti della valutazione dei titoli.

I documenti di cui ai punti 2) e 3), che dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto, saranno rilasciati: per i candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 del presente decreto dal competente provveditore agli studi; per i candidati di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo dal Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale degli affari generali e del personale.

Art. 5.

Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovrano far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni in cinque esemplari ciascuna, da distribuire in cinque distinti plichi ad ognuno dei quali dovrà essere allegato un elenco delle pubblicazioni stesse. I cinque plichi saranno chiusi in un unico pacco o cassa.

Sul pacco o sulla cassa dovrà essere indicato il cognome ed il nome del candidato e stampigliata la dizione « concorso per ispettore centrale per l'istruzione secondaria » - « geografia generale ed economica ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati: in nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i documenti prescritti dopo il termine stabilito, nè saranno accettate, dopo il detto termine, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

La data di presentazione delle domande, dei documenti o delle pubblicazione sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero. Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati presso altre Amministrazioni o altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice, da nominarsi a norma del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358, nella sua prima adunanza stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio, con determinazione dei relativi coefficienti.

Art. 7.

Il colloquio verterà sulle funzioni di istituto degli ispettori centrali per l'istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della geografia generale ed economica nelle scuole od istituti di istruzione tecnica, e dovrà concorrere, con gli altri elementi di giudizio, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato ed all'accertamento delle sue attitudini a svolgere funzioni ispettive.

Art. 8.

Nella graduatoria di merito, da approvarsi con decreto ministeriale e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, saranno inclusi, nell'ordine di punteggio riportato, oltre il vincitore, coloro che, avendo raggiunto la votazione minima prestabilita dalla Commissione giudicatrice, possono essere dichiarati vincitori e nominati in surroga del vincitore, decaduto o rinunciatario, nel termine di sei mesi dalla approvazione della graduatoria stessa. In caso di parità di merito saranno applicate le disposizioni relative alla materia.

Art. 9.

Il candidato classificato primo nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 6 è dichiarato vincitore del concorso o quello che, per effetto del collocamento nella graduatoria stessa, subentrasse eventualmente nella nomina al vincitore decaduto o rinunciatario, dovrà presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avrà ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) diploma originale di laurea o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 100;

b) certificato medico attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 gennaio 1961

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1961
Registro n. 11, *foglio n.* 371

(1843)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.